

Il Consiglio di Stato specifica la portata della nozione di ristrutturazione edilizia

28 Settembre 2004

Con la sentenza 7 settembre 2004, n. 5791 il Consiglio di Stato ha stabilito che rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) anche l'intervento eseguito su un manufatto originario parzialmente demolito.

Tuttavia, precisa la sentenza, la legittimità del titolo abilitativo edilizio per tale tipo di intervento è subordinata alla possibilità di verificare in modo attendibile, mediante le planimetrie esistenti, i dati essenziali relativi a sagoma, volume e superficie dell'intero edificio. Solo così sarà possibile eseguire la demolizione e la successiva fedele ricostruzione in quanto fondate su parametri oggettivi verificabili.

Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che il principio della necessaria contestualità tra demolizione e ricostruzione è valevole solo laddove esiste l'integrità dell'edificio originario (di fatto e di diritto) per il quale si richiede un intervento unico di ristrutturazione. Se l'edificio è stato invece già sottoposto a parziali interventi demolitori deve ritenersi inapplicabile il principio della consequenzialità.

Allegato sentenza

[1844-ALLEGATO.pdf](#)Apri